

COMUNE DI PRALORMO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DEL

CANONE SULLE INIZIATIVE
PUBBLICITARIE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/09/2003

ARTICOLO 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E OGGETTO DEL CANONE

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie, nell'ambito del territorio comunale, e viene adottato a norma dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Il canone previsto dal presente Regolamento è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione implicito o formale emesso dal Comune, che consente al richiedente di installare o effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale. Il canone e' corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie.

3. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.

4. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione, e senza aver pagato il canone.

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI DEL CANONE

1. E' oggetto del canone la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per i luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o alle quali chiunque possa accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque possa accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

5. E' soggetta all'autorizzazione ed al pagamento del canone la pubblicità effettuata anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie commerciali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili.

ARTICOLO 3 - SOGGETTO PASSIVO E TITOLARITA' DEL CANONE

1. Il canone e' dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Salvo i casi previsti dall' art. 11 del presente Regolamento, qualsiasi iniziativa pubblicitaria posta in essere senza la preventiva autorizzazione o per la quale non e' corrisposto il canone è da considerarsi abusiva.

ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA

1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna sono:
 - a) le insegne di esercizio;
 - b) le preinsegne;
 - c) le sorgenti luminose;
 - d) i cartelli;
 - e) gli striscioni, le locandine, gli stendardi e i volantini;
 - f) i segni orizzontali reclamistici;
 - g) gli impianti di pubblicità o propaganda;
 - i) le sorgenti acustiche.

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili o resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
4. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli altri impianti di pubblicità o di propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente nel rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli

altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizi, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano corteggiata.

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle inserzioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulanze e pronto soccorso.

ARTICOLO 7 - FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

2. In particolare, il funzionario comunale:

- Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone;
 - Cura la riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni conseguenti alle attività di controllo, verifica ed accertamento;
 - Sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- (in caso di gestione del canone affidata a terzi) Verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del

canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato di appalto;

- Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari permanente è il corrispettivo annuale rapportato all'unità di misura del mezzo, alla tariffa permanente in vigore ed applicando i coefficienti dell'allegato "A" del presente regolamento in relazione alle tipologie dei mezzi pubblicitari.

2. Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari temporaneo è il corrispettivo per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi, calcolato in base al periodo richiesto, con un minimo di 15 giorni, rapportato all'unità di misura del mezzo, alla tariffa temporanea in vigore ed applicando i coefficienti dell'allegato "A" del presente regolamento in relazione alle tipologie dei mezzi pubblicitari.

ARTICOLO 9 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 310 centimetri quadrati (pari a mezzo foglio formato A4 - 21 x 29,7)

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

ARTICOLO 10 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che risultino rilevanti sotto il profilo urbanistico e incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione su domanda dell'interessato redatta in conformità alla legge sul bollo, ove previsto.

2. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento. A tale obbligo è soggetto anche chi intende modificare un mezzo pubblicitario in atto.

3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovranno essere preventivamente acquisiti i pareri dei competenti uffici per l'occupazione del suolo. L'autorizzazione ad installare i mezzi in tal caso costituisce anche autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

4. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda.

5. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi, la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prescritta dalla normativa vigente su indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale di Edilizia Privata.

6. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione per la nuova installazione di mezzi pubblicitari o per la loro variazione, non sia corredata dalla documentazione necessaria e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nei termini indicati da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.

7. L'Ufficio Tecnico Comunale concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. I termini di rilascio dell'autorizzazione saranno considerati interrotti nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.

8. L'autorizzazione rilasciata dovrà riportare, tra le altre, anche la prescrizione seguente: " è fatto obbligo al titolare della presente

autorizzazione di produrre, al momento della effettiva installazione, la dichiarazione - mediante l'apposito modulo allegato - ai fini del versamento del canone di pubblicità ". All' autorizzazione dovrà allegarsi copia del modulo citato, in conformità al modello fornito dal competente Ufficio.

9. Copia delle autorizzazioni rilasciate, con allegati i disegni dei mezzi pubblicitari e le relative misure, dovrà essere trasmessa mensilmente all'Ufficio Tributi.

10. L'autorizzazione deve essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e deve essere custodita presso l'esercizio o presso la sede legale del titolare, se essa e' ubicata nell'ambito del territorio cittadino, ovvero sul veicolo pubblicizzato.

ARTICOLO 11 - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA

1. Nei casi seguenti, pur essendo obbligatorio presentare preventiva comunicazione all'Ufficio Tributi comunale, l'autorizzazione formale è sostituita dalla quietanza di pagamento del canone emessa contestualmente alla richiesta:

- pubblicità effettuata con veicoli o altri mezzi similari;
- pubblicità relativa a vendite o locazioni degli immobili collocate su stabili di nuova o vecchia costruzione;
- pubblicità su ponteggi e aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese ivi operanti;
- pubblicità temporanea in occasione di manifestazioni cittadine;
- striscioni, locandine, stendardi provvisori, teli e paline;
- pubblicità in forma ambulante.
- pubblicità effettuata in forma sonora.

ARTICOLO 12 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE - RINNOVO - REVOCA - DUPLICATI

1. La durata e' prevista ed evidenziata nell'autorizzazione stessa. Qualora non sia evidenziata si ritiene valida fino a revoca formale.

2. La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata della documentazione richiesta dall'ufficio nonché dall'autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 di conformità del mezzo pubblicitario in opera, a quanto in precedenza autorizzato. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità in atto e' difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. L'autorizzazione e' sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile, oltrechè nei casi di mancato pagamento e difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione, in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto, pregiudizio a diritti od interessi generali.

4. Il mancato ritiro dell'autorizzazione, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, comporta l'annullamento dell'autorizzazione.

5. Alla domanda per ottenere un duplicato dell'atto dell'autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione redatta ai sensi della precitata Legge 15/68 contenente la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi in opera.

ARTICOLO 13 - VOLTURE DELL'AUTORIZZAZIONE, VARIAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

1. Entro 90 giorni dalla cessione o dall'affitto dell'azienda, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura dal nuovo soggetto titolare. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi della legge n. 15/68, di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quello a suo tempo autorizzato.

2. Non è concessa la voltura dell'autorizzazione se l'intestatario di quest'ultima non risulta in regola con il pagamento del canone.

3. Non è necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad un'insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale che comunque non abbia dato luogo a cessione.

4. Per effettuare variazione del mezzo pubblicitario è necessario corredare la domanda con i documenti previsti all'art. 10;

L'omessa presentazione della domanda di voltura o l'effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse e tutti gli impianti in atto saranno considerati abusivi.

ARTICOLO 14 - DICHIARAZIONE

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione da parte del precitato Ufficio Tecnico Comunale e prima di iniziare la pubblicità, il soggetto passivo è tenuto a presentare, all'Ufficio Tributi dichiarazione, anche cumulativa, utilizzando l'apposito modello.

2. La dichiarazione deve essere presentata nei termini previsti al precedente punto 1 anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (es. da ordinaria a luminosa), con conseguente diversa applicazione del canone; è fatto obbligo al soggetto passivo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione deve essere altresì presentata nei casi di voltura e cessazione.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ARTICOLO 15 - CESSAZIONE DELLA PUBBLICITA', MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIMOZIONE

1. La denuncia di cessazione della pubblicità, da presentare obbligatoriamente entro il termine per effettuare il versamento annuale di cui all'art. 17, o la revoca dell'autorizzazione, comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 30 del presente Regolamento.

2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di manutenzione e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.

3. I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 90 giorni.

4. E' consentito, previo nulla osta dell'ufficio competente, un lieve spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario o ambientale.

5. La rimozione unilaterale del mezzo pubblicitario nel corso dell'anno non da' diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità' Competente, per esigenze ed utilità pubblica, e' dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, esclusa ogni altra indennità o compenso.

ARTICOLO 16 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dalla Giunta Comunale contestualmente al termine per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, sulla base del maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione dell'impianto pubblicitario.

2. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe, comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

3. Al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, alla tariffa ordinaria, sia permanente che temporanea, sono applicati dei coefficienti moltiplicatori (allegato A del presente regolamento);

4. In rapporto alla maggiore o minore incidenza sull'arredo urbano dei mezzi pubblicitari i canoni sono diversificati a seconda che gli stessi siano:

A. di superficie complessiva fino a mq. 5,50, tra mq. 5,51 e 8,50 ovvero superiore a mq. 8,50.

B. opachi ovvero luminosi o illuminati.

C. pannelli luminosi o proiezioni a messaggio variabile o intermittente.

5. Sono equiparate alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta.

6. Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale, le singole tariffe sono maggiorate in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 punto 2 f) della Legge 446/97.

7. coefficienti differenziati sono determinati per:

- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa;
- pubblicità effettuata con veicoli per conto terzi;
- pubblicità effettuata con striscioni attraverso vie o piazze;
- pubblicità con aeromobili o palloni frenati;
- pubblicità in forma ambulante: distribuzione o deposito presso locali pubblici di manifestini, mezzi o cartelli pubblicitari portati da persone;
- pubblicità effettuata in forma sonora;
- pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili e volumetrici.

ARTICOLO 17 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

A. Pubblicità permanente:

- il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della stessa ed è commisurato in dodicesimi nel solo caso di rilascio negli ultimi tre mesi dell'anno;
- per le annualità successive, il canone complessivamente dovuto per l'anno in corso viene versato dal soggetto passivo entro il termine stabilito dalla Giunta Comunale contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe; Ai contribuenti verranno comunicate annualmente la misura della tariffa, la scadenza utile ai versamenti nonché le modalità di versamento.

Se il canone annuale supera l'importo di Euro 1.500,00, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

B. Pubblicità temporanea:

- il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta.

La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire in contanti presso lo sportello dell'ufficio tributi o a mezzo di C/C/P n. 30869101 oppure a mezzo bonifico bancario al tesoriere comunale - Unicredit Banca SpA - Agenzia di Pralormo - ABI 2008 / CAB 66570 / Conto Corrente n. 549313.

Tutti i versamenti sono arrotondati al centesimo di euro con le modalità previste dalla vigente normativa.

Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

Fermo quanto stabilito dall'art. 30 del presente regolamento, in caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il debitore è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora calcolata utilizzando l'interesse legale in vigore, per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 18 - PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, il canone è dovuto per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare con le modalità di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni giorno, con un minimo di 15 giorni, la tariffa temporanea.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Nell'intento di migliorare l'arredo urbano, verrà favorita l'installazione di "impianti pubblicitari di servizio" con pensiline, orologi, panchine, cestini.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 8 comma 1 del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 16.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, la quale non rientri nella categoria di imprese di produzione di beni e servizi, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Il canone non è dovuto, sui veicoli utilizzati per il trasporto sia per conto proprio che per conto terzi, relativamente all'indicazione della ragione sociale della ditta e relativo marchio o logo, nonché per l'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto e per le indicazioni connesse quali numeri telefonici, sito internet o indirizzo di posta elettronica, numero fax etc. L'Art. 10 comma 1 della Legge n.448 del 28 dicembre 2001(Legge Finanziaria 2002) ha reso non operante il limite di

superficie di mezzo metro quadrato previsto dal comma 4 dell'Art.13 del D.Lgs n.507/1993 e il numero di apposizioni, il quale era fissato nella misura di due volte, esclusivamente riferito alle indicazioni sopra riportate. Il limite di superficie previsto dal comma 4 dell'Art.13 del D.Lgs n.507/1993 permane e trova applicazione in situazioni in cui l'indicazione dei segni distintivi dell'impresa si accompagna o addirittura si sovrappone, a veri e propri messaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di beni trasportati.

5. All'Ufficio Polizia Municipale - Vigilanza Urbana - incombe l'obbligo di verificare che gli automezzi pubblicizzati circolanti nell'ambito del territorio comunale siano in regola con il pagamento del canone; la procedura di verifica si attua nel corso dei normali controlli stradali o anche per specifico caso, mediante richiesta della bolletta di pagamento o tagliando di c/c postale attestante l'avvenuto versamento nell'anno di riferimento; su tale bolletta o tagliando dovrà risultare l'esatto numero di targa del veicolo pubblicizzato, nonché la data e l'importo del versamento.

6. In caso di mancata esibizione del documento liberatorio l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà a redigere apposito verbale di contestazione che verrà inviato in copia al competente Ufficio Tributi ai fini dell'applicazione delle sanzioni; all'uopo sul predetto verbale dovranno risultare i seguenti dati:

- luogo, data e ora del rilevamento;
- n. di targa del veicolo e portata risultante dal libretto di circolazione;
- dicitura e quantità delle scritte o emblemi apposti sul veicolo;
- dati anagrafici e residenza del proprietario dell'automezzo, come da libretto;
- dati anagrafici e residenza del conducente se persona diversa dal proprietario;

7. Nel caso il veicolo disponga di rimorchio, anch'esso pubblicizzato, dovranno essere riportati anche i dati del rimorchio.

8. La procedura di cui ai commi precedenti si deve porre in atto anche nel caso di effettuazione di pubblicità sonora.

9. Ai fini della identificazione dei proprietari di veicoli, per i quali non si sia potuto effettuare al momento il controllo, l'Ufficio Vigilanza Urbana si avvale - direttamente o su richiesta dell'Ufficio Tributi - dell'apposito servizio visure P.R.A.

10. Qualora nel corso dell'anno si determini la sostituzione del veicolo recante la pubblicità, pur in assenza di modifiche delle caratteristiche di questa, occorre produrre una nuova dichiarazione e provvedere al pagamento del canone relativo al nuovo veicolo, in altri termini per ogni vettura si è tenuti a corrispondere il canone una volta per ogni anno, a nulla rilevando la circostanza che la stessa pubblicità venga riportata sul nuovo automezzo senza alcuna variazione rispetto a quella esposta sul vecchio e pur avendo, relativamente a quest'ultimo, assolto il canone annuo.

ARTICOLO 20 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità luminosa o illuminata si applica il canone con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento, applicando alla tariffa ordinaria i coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato A) relativi alle diverse tipologie.
2. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare applicando le tariffe ed i coefficienti di cui all'allegato "A", oltre alle maggiorazioni previste per superficie e luminosità se dovute.
3. Per la pubblicità di cui ai commi 1 e 2 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni giorno, con minimo di 15 giorni, la tariffa temporanea deliberata.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ARTICOLO 21 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze si applica la tariffa temporanea ed il coefficiente di cui all'allegato "A", per ciascun metro quadrato per il periodo di esposizione.

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, si applica la tariffa temporanea ed il coefficiente di cui all'allegato "A" per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica la tariffa temporanea ed il coefficiente di cui all'allegato "A" per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure

mediante persone circolanti con cartelli o con altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, applicando la tariffa temporanea ed il coefficiente di cui all'allegato "A" per ogni giorno o frazione.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno e frazione, applicando la tariffa temporanea ed il coefficiente di cui all'allegato "A".

5. Per la pubblicità effettuata mediante l'esposizione di locandine, calendari, volantini e distribuzione di depliant all'interno di pubblici esercizi, negozi, studi professionali, banche e comunque ogni altro luogo che possa definirsi "aperto al pubblico", il titolare del locale dovrà accertarsi, prima di autorizzare l'esposizione, che sul materiale sia apposto il timbro (con la data di scadenza) del Servizio Pubbliche Affissioni e Pubblicità. Quanto sopra tenendo in conto che se trattasi di materiale pubblicitario riferito all'attività esercitata nei locali stessi vige l'esenzione prevista dal successivo art. 25.

6. In caso di accertamento di mezzi pubblicitari senza il prescritto timbro o senza che sia stato pagato il canone, il titolare o responsabile del locale all'interno del quale risultano esposti i mezzi è tenuto al pagamento del canone e delle relative sanzioni.

ARTICOLO 22 - LIMITAZIONI E DIVIETI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ

1. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistici o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse e sugli autoveicoli, trovano applicazione le norme del Codice della strada e del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

3. E' vietato il lancio di volantini in quanto arreca pregiudizio al decoro del territorio.

ARTICOLO 23 - LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico o aperto al pubblico, è consentita dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura o di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole o di edifici di culto.

3. In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

4. E' fatto obbligo a chi effettua la pubblicità fonica di versare previamente il relativo canone sulla pubblicità nonché conservare - sul veicolo o presso la sede fissa - la relativa bolletta (o tagliando di c/c postale) per tutto il periodo di effettuazione della pubblicità, al fine dei controlli degli agenti incaricati.

ARTICOLO 24 - LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI E MEDIANTE ESPOSIZIONE DI STRISCIONI POSTI TRASVERSALMENTE ALLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE

1. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale previa verifica e autorizzazione degli uffici competenti (Uff.Tecnico e/o Ufficio Polizia Municipale).

2. Sui veicoli parcheggiati, è vietata la collocazione di manifestini, volantini o simili effettuata da personale circolante.

ARTICOLO 25 - FORME PUBBLICITARIE NON ASSOGGETTATE AL CANONE

Sono esenti dal pagamento del canone :

A - la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

B - gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono collocati, di superficie non superiore a 630 centimetri quadrati (foglio formato A4);

C - la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

D - la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

E - la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

F - la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

G - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

H - le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Con riferimento alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 3/2005/90 del 26/3/1991 i cartelli di cantiere relativi ad opere private non dovranno superare il limite di mezzo metro quadrato; quelli relativi ad opere pubbliche non dovranno superare i due metri quadrati; è ammessa deroga a tale disposizione quando le dimensioni del cartello di cantiere siano obbligatorie, ed espressamente indicate, in base a specifica legge o regolamento.

I - La pubblicità relativa all'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana e dalle associazioni sportive, culturali e a scopo socio-assistenziale riconosciute dal Comune, esposta direttamente dalle stesse presso vetrine o nei locali pubblici senza limitazione dimensionale delle locandine o dei manifesti.

L - La pubblicità effettuata presso le strutture e i locali gestiti dalle associazioni sportive riconosciute dal Comune e quella effettuata negli impianti sportivi comunali esclusivamente per quanto esposto all'interno dell'impianto.

M - Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino ai 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati, il canone è dovuto per l'intera superficie. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica, pertanto le scritte che riportano il nome, la tipologia dell'attività, il marchio, sono a tutti gli effetti delle insegne di esercizio. Si considerano altresì equiparate a tutti gli effetti ad insegne di esercizio le

targhe professionali esposte all'esterno dell'immobile ove si svolge l'attività.

Sono inoltre esenti dal canone, a condizione che la pubblicità sia di superficie complessiva pari ovvero inferiore a 630 centimetri quadrati (foglio formato A4), e non siano presenti messaggi pubblicitari di aziende commerciali, le seguenti fattispecie pubblicitarie:

A - pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;

B - pubblicità relativa a manifestazioni culturali, politiche, sindacali, di categoria, filantropiche, religiose e sportive, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;

C - pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, e a spettacoli di beneficenza.

L'esenzione di cui ai commi precedenti, non si applica nei casi in cui la pubblicità abbia superficie complessiva superiore a 630 centimetri quadrati; in tal caso il canone dovuto è ridotto alla metà. Non si fa luogo ad alcuna riduzione qualora siano presenti messaggi pubblicitari di aziende commerciali.

ARTICOLO 26 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER SITUAZIONI PARTICOLARI

Tenuto conto della natura contrattuale del canone il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:

A - stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità;

B - per eventi eccezionali e per manifestazioni di rilevante interesse turistico per il Paese, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia della pubblicità, ovvero stabilire esenzioni sempre che la superficie relativa a pubblicità commerciali non superi complessivamente i 650 centimetri quadrati.

ARTICOLO 27 - PUBBLICITA' ABUSIVA

1. E' considerata abusiva

- la pubblicità priva della prescritta autorizzazione
- la pubblicità installata in difformità dell'autorizzazione
- la pubblicità per la quale non sia stato effettuato il pagamento del canone
- la pubblicità comunque effettuata in difformità a divieti e limitazioni previste dal presente regolamento.

2. La pubblicità abusiva sotto elencata, si presume iniziata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, se non risulti da idonea documentazione la data di effettiva esposizione:

- con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, bandiere, paline etc.
- con pannelli a controllo elettronico programmato per garantire la visione del messaggio pubblicitario in forma intermittente
- su veicoli
- realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti

3. La pubblicità abusiva sotto elencata, si presume iniziata in ogni caso dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento se non risulti da idonea documentazione la data di effettiva esposizione:

- effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze
- effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni
- effettuata con palloni frenati e simili
- effettuata mediante distribuzione o deposito di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o utilizzando altri mezzi pubblicitari
- effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili

ARTICOLO 28 - SANZIONI PECUNIARIE PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA SENZA AUTORIZZAZIONE

1. Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria è pari alla somma stabilita a norma del comma precedente

ARTICOLO 29 - OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2 dell'articolo precedente sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato. Nel caso di collocazione di locandine o distribuzione di volantini con deposito in esercizi pubblici, il titolare o responsabile del locale all'interno del quale risultano esposti o depositati i mezzi pubblicitari abusivi, è tenuto al pagamento del canone.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo precedente è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.

3. Per la pubblicità temporanea

3. Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e segg. della legge 24/11/1981, n. 689

ARTICOLO 30 - ALTRE SANZIONI

1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 28, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:

A - Privi della prescritta autorizzazione

B - Installati in difformità della stessa

C - Quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone

In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essa effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili, e se la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00.

4. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e segg. della legge 24/11/1981, n. 689.

ARTICOLO 31 - RIMBORSI

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto passivo può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

2. Non verrà dato luogo al rimborso relativamente a pubblicità per la quale non sia stata data regolare disdetta nei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 32 - CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo dell'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari, disciplinata dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone, se e quando dovuto, qualora non risolte con l'Ente Locale, rappresentato dal Responsabile della gestione del presente canone, restano riservate all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 33 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune in precedenza, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.